

Città di CANOSA di PUGLIA

Provincia di Bari

VI° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA E AMMINISTRATIVA

Prot. n. 9259

Ordinanza n. 22

ORDINANZA

di regolamentazione della circolazione veicolare nel giorno di **domenica 22 Marzo 2009**.

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.

Visti gli artt.5 comma 3 e 37 del Decreto Legislativo n.°285 del 30 aprile 1992, "Nuovo Codice della Strada";

Visto il decreto del Ministero ambiente n.°163 del 21 aprile 1999, che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'art.7 del Decreto Legislativo n.°285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.

Vista l'atto di indirizzo della Giunta Comunale (n.42/09);

Atteso che questo genere di iniziative concorre alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e, contemporaneamente, favorisce la diffusione di una maggiore sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile;

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Richiamata l'ordinanza 12/09 (prot. 7422)



ORDINA

In occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "Domenica ecologica", in data 22 marzo 2009, l'istituzione del **divieto di circolazione** (intesa esclusivamente quale momento dinamico della circolazione) dei veicoli mossi da motore a combustione interna, dalle **ore 10,00 alle ore 23,00**, nelle seguenti zone del centro abitato:

1. **Via Giovanni Falcone**: a partire dall'intersezione con via **Borsellino**, sino all'intersezione con via **Aviere Francesco Iacobone**.
2. La **chiusura di ogni intersezioni stradale confluyente nel suddetto tratto di carreggiata**

Città di CANOSA di PUGLIA


Provincia di Bari

VI° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA E AMMINISTRATIVA

(in dettaglio, via dei Platani, via delle Betulle, viale Rizzi, via Capurso e via Carabiniere Di Gennaro);

Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli o di utenti:

1. taxi e tram;
2. veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA, dell'ASL e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
3. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap documentati da certificazione;
4. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;
5. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
6. veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;
7. veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
8. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
9. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
10. veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza previa documentazione adeguata;
11. veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;
12. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
13. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Canosa di Puglia o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
14. veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comune di Canosa di Puglia forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;



Città di CANOSA di PUGLIA

Provincia di Bari

VI° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA E AMMINISTRATIVA

15. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
16. veicoli utilizzati da Società/Enti/Associazioni che organizzano iniziative culturali/ricreative all'interno dell'area interdetta al traffico, con dichiarazione del soggetto organizzatore, indicante luogo e orario dell'iniziativa, nella quale il conducente è direttamente impegnato con il proprio veicolo;
17. veicoli della Protezione Civile;
18. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
19. incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna feretri;
20. veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio;
21. veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;
22. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco;
23. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

L'orario e il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

VIENE abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nella presente Ordinanza.

Gli Agenti di Polizia della Strada come previsto dall'art.12 paragrafo e) del Decreto Legislativo n.°285 del 30.04.1992(nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanze

La notifica della presente ordinanza:

Al Commissariato di Polizia, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale affinché provvedano a far rispettare la presente ordinanza;

Al Dirigente del Settore LL.PP. Manutenzione ed Assetto del Territorio per l'apposizione della relativa segnaletica;

Al Dirigente Settore Edilizia ed attività produttive comune di Canosa di P.;

Al Responsabile del Servizio 118 del locale nosocomio (solo via fax);

Alla ditta Caputo per il servizio pubblico di trasporto locale;

All'associazione di volontariato "Operatori Emergenza Radio".



Città di CANOSA di PUGLIA

Provincia di Bari

VI° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA E AMMINISTRATIVA

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza;

RENDE NOTO

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Puglia, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio, ovvero -in alternativa- ricorso straordinario al P.d.R. entro 120 gg. dalla pubblicazione dell'albo pretorio;

- che avverso le modalità di apposizione della segnaletica stradale, ex art 37 C.d.S., è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 gg con le formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento di esecuzione del C.d.S.;

- che ai sensi della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Cap.no Cosimo SCIANNAMEA.

CANOSA DI PUGLIA, li **18 MAR. 2009**

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

Comandante

(SCHIOPPA)

